

Protocollo di Accoglienza per le Alunne e gli Alunni Stranieri

Finalità

Il Protocollo d'Accoglienza è lo strumento fondamentale attraverso il quale:

- si formalizzano le pratiche di accoglienza e partecipazione;
- si facilita, con varie iniziative, l'inserimento degli allievi di madre lingua non italiana neo-arrivati;
- si coinvolgono le rispettive famiglie nel percorso scolastico dei figli;
- si favorisce il clima di accoglienza nell'istituto e nelle classi.

Contenuti

Il Protocollo di Accoglienza è il documento che:

- contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni di madre lingua non italiana;
- definisce compiti e ruoli dei diversi operatori scolastici;
- delinea le diverse fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana;
- identifica percorsi efficaci per favorire il benessere, il successo scolastico e formativo degli alunni di madrelingua non italiana;
- prevede la possibilità di realizzare percorsi per il mantenimento della L1
- indica le forme di cooperazione, di collaborazione e di comunicazione tra la scuola, la famiglia e il territorio.

Il Protocollo di Accoglienza, elaborato e curato dall'apposito gruppo di lavoro viene deliberato e approvato dal Collegio Docenti e deve considerarsi uno strumento di lavoro aperto che verrà pertanto integrato e rivisto in base alle esperienze acquisite e realizzate, alle riflessioni su di esse, alle situazioni del contesto.

Il Protocollo d'Accoglienza è strutturato in sei parti:

- a) figure di riferimento dell'accoglienza
- b) iscrizione
- c) prima conoscenza
- d) assegnazione alla classe
- e) inserimento ed integrazione nella classe
- f) collaborazione con il territorio

a) FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'ACCOGLIENZA

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico svolge la funzione di garante del diritto all'apprendimento per gli alunni di madrelingua non italiana; la sua azione è indispensabile per stimolare e sostenere il Collegio Docenti nel prendersi in carico i bisogni e nel promuovere e supportare la progettualità.

Il Dirigente, quindi:

- attua la normativa esistente sull'inserimento e la prima accoglienza
- individua ed indica l'incaricato della segreteria

- delega il docente referente all'inclusione a coordinare le attività
- propone e mette a disposizione risorse professionali, economiche e strumentali
- invita i Consigli di classe ad adottare percorsi didattici personalizzati e favorisce relazioni e collaborazioni con Enti ed associazioni del territorio

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).

Il gruppo di lavoro all'interno dell'Istituto, in caso di alunni stranieri neo-iscritti:

- coordina alcune delle fasi dell'accoglienza e dell'inserimento;
- coordina gli interventi linguistici sugli alunni stranieri;
- progetta eventuali interventi rivolti alle famiglie degli stessi;
- progetta, organizza e coordina le attività interculturali organizzate da e nell'Istituto sulla base dei riferimenti normativi DPR n. 394, art. 45 del 31/08/99 e *art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (allegato 2)*.
- raccoglie il materiale didattico prodotto;
- progetta e propone interventi di formazione ed autoformazione dei docenti;

Referente per l'Inclusione (Funzione Strumentale area 3)

Il Referente per l'Inclusione d'Istituto;

- partecipa agli incontri di coordinamento territoriale;
- cura e mantiene i contatti con enti ed associazioni che operano sul territorio;
- fornisce alla famiglia le prime informazioni sulla scuola, sui servizi a disposizione (mensa e trasporti) e sulle modalità per usufruirne, avvalendosi, se presente, di materiale bilingue o in lingua d'origine;

Consigli di classe con alunni stranieri

- accolgono gli alunni di madrelingua non italiana;
- pianificano gli interventi linguistici in collaborazione con la commissione;
- coordinano gli eventuali interventi di mediazione culturale;
- promuovono i contatti con le famiglie di madrelingua non italiana.

L'inserimento di un alunno di madrelingua non italiana comporta il coinvolgimento di tutti gli insegnanti della classe, poiché solo tale sinergia permette che questo avvenga serenamente e senza troppe difficoltà.

Gli insegnanti quindi:

- analizzano le problematiche e cercano possibili soluzioni con il referente di plesso;
- progettano un percorso didattico personalizzato;
- concordano con i docenti formati per l'insegnamento di Italiano come L2 le attività di laboratorio linguistico.

Incaricato della segreteria didattica

L'incaricato della segreteria didattica, provvede all'adempimento di tutti gli aspetti formali riguardanti l'ingresso dell'allievo di madrelingua non italiana.

L'incaricato:

- compila la scheda d'iscrizione, sospendendo momentaneamente l'assegnazione alla

classe;

- raccoglie, se possibile, la documentazione relativa al percorso scolastico precedente;
- informa i genitori che il referente per le iniziative interculturali del plesso interessato li contatterà per un colloquio di reciproca conoscenza;
- avvisa il Dirigente scolastico e il referente e trasmette tutte le informazioni raccolte.

FASI DELL'ACCOGLIENZA

b) Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo passo del percorso di accoglienza dell'allievo e della sua famiglia.

Quando si presentano a scuola, i genitori degli alunni vengono accolti dall'incaricato di segreteria che mette in atto tutte le azioni elencate come suo compito e coinvolge il Referente per l'avvio delle fasi successive di accoglienza.

Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 45 comma 1 e 2 del succitato DPR*, **l'iscrizione va accolta in qualsiasi momento dell'anno scolastico**. Gli allievi privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva, in attesa della regolarizzazione; tale atto non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio.

Le nuove procedure di semplificazione amministrativa prevedono la possibilità di autocertificazione dei dati anagrafici da parte dei genitori o degli adulti responsabili.

La mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola né la regolare frequenza.

c) Prima conoscenza

La prima conoscenza compete al Referente e ai Consigli della classe di eventuale iscrizione che:

- concordano un incontro con i genitori dell'alunno, al quale, se necessario, può partecipare un mediatore culturale;
- raccolgono tutte le informazioni della biografia scolastica dell'alunno
- concordano, se necessario, con il mediatore test di ingresso.
- relaziona alla Commissione i dati acquisiti.

d) Assegnazione alla classe

Dopo aver analizzato e vagliato con attenzione tutti i dati e gli elementi a disposizione, il Dirigente e il referente di plesso, nei tempi più brevi possibile, individuano la classe di inserimento in base ai criteri fondamentali previsti dall'articolo 45 del DPR 31/8/99 n° 394 e Regolamento provinciale per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri (art. 75 della legge provinciale 7/8/06, n. 5).

Gli alunni di madrelingua non italiana vengono di norma iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica salvo che si deliberi una classe diversa, di un anno inferiore o superiore, tenendo conto :

- dell'ordinamento degli studi nel Paese di provenienza dello studente
- dell'accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione degli studenti:

- del corso degli studi eventualmente seguito dallo studente nel paese di provenienza;
- del titolo di studio già posseduto dallo studente.

L'inserimento in una classe di coetanei consente di:

- prevenire situazioni di disagio relazionale, permettendo all'allievo neo-arrivato di instaurare rapporti più significativi e motivanti con i nuovi compagni;
- evitare un pesante ritardo scolastico;
- ridurre il rischio di dispersione scolastica.

Nel considerare le possibili classi di inserimento, è inoltre necessario **valutare attentamente la composizione delle stesse**, considerando:

- il numero di allievi e le differenze di genere;
- il clima di classe,
- le caratteristiche del gruppo,
- l'eventuale presenza di casi di grave disagio,
- la composizione multiculturale delle diverse classi
- la necessità di distribuire in modo equilibrato gli alunni di madrelingua non italiana.

In casi particolarmente delicati è possibile effettuare un'iscrizione "con riserva", previo accordo con la famiglia e autorizzazione del Dirigente. L'iscrizione "con riserva" comporta la possibilità, dopo un primo periodo di osservazione e attivazione di tutti i dispositivi necessari per favorire l'inserimento, di cambiare l'assegnazione alla classe, rispettando però sempre il principio, previsto dal *comma 2 dell'art. 45 del citato DPR*, dell'eventuale iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto all'età anagrafica.

e) Inserimento ed integrazione in classe

Il Consiglio di classe ha il compito di favorire un'accoglienza e un'integrazione adeguate al singolo alunno, curandosi di valutare di volta in volta gli interventi più opportuni.

Per favorire un inserimento sereno e abbastanza rapido nei tempi il Consiglio di classe specifico per ogni caso fornisce al Collegio docenti:

- le notizie raccolte e i risultati delle prime osservazioni;
- informazioni per progettare interventi atti a favorire l'inserimento e l'integrazione
- informazioni per progettare gli interventi di italiano L2 come lingua della comunicazione e lingua dello studio;
- indicazioni su materiale a disposizione della biblioteca interculturale
- indicazioni su materiali già prodotti e utilizzati negli anni precedenti.

L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica, occorre quindi che tutti gli insegnanti della classe, di ogni disciplina, ne siano coinvolti. L'acquisizione della lingua italiana deve:

- essere inserita nella quotidianità della vita scolastica
- essere supportata da attività di laboratorio linguistico finalizzate all'insegnamento

intensivo dell'italiano.

Fermo restando che gli interventi andranno calibrati sul singolo caso, si danno, di seguito, alcune indicazioni utili per i Consigli di Classe, da attuare con il supporto del Gruppo di lavoro o con il docente incaricato al suo interno come insegnante di Italiano L2:

- individuare, se possibile, all'interno del gruppo-classe un tutor della stessa madrelingua da affiancare al nuovo alunno, che faciliti la comprensione delle consegne;

- promuovere **attività di piccolo gruppo** per favorire un inserimento graduale dell'allievo neo arrivato;
- utilizzare una griglia per l'osservazione dell'alunno;
- individuare gli specifici bisogni formativi e linguistici dell'alunno;
- elaborare un **percorso didattico personalizzato** dopo avere rilevato i bisogni specifici di apprendimento dell'allievo;
- prevedere **modalità di valutazione coerenti** con quanto dichiarato nel percorso didattico personalizzato;
- individuare **modalità di semplificazione o facilitazione linguistica** per ogni disciplina.
- utilizzare le risorse a disposizione della scuola;
- evitare l'eccessiva pluralità di figure che ruotano attorno all'allievo;
- **razionalizzare gli intenti e il raccordo costante** tra tutti i soggetti coinvolti.

f) Collaborazione con il territorio

Per promuovere la piena integrazione in un più ampio contesto sociale e realizzare progetti educativi che pongano sullo stesso piano opportunità e rispetto delle differenze, la scuola può utilizzare le risorse offerte dal territorio e collaborare con le associazioni, i servizi, le amministrazioni locali al fine di favorire una cultura di confronto e di scambio.

Le offerte dal territorio, le opportunità di integrazione e socializzazione possono validamente sostenere il processo di inserimento dell'allievo e della sua famiglia e integrare efficacemente l'azione della scuola.

Al presente Protocollo viene integrato il DL 71/2024:

- **DL 71/2024**

Articolo 11.

(Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)

1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno

inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021–2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.

4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

«b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.».